



# ITIS G.GALILEI CONEGLIANO

Via G.Galilei, 16 - Conegliano (TV)

Tel. 0438.61649 - Fax 0438.450178

itis@itisconegliano.it - www.itisconegliano.it



## REGOLAMENTO D'ISTITUTO

(approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n.28/2008 del 12/09/2008)

### ART. 1

#### DIRITTI E DOVERI

1. Lo studente ha diritto ad una scuola in cui vivere la propria identità e poter confrontare le proprie idee, sviluppando le proprie potenzialità, con quelle degli altri nel pieno rispetto della personalità di tutti. Parimenti lo studente ha il diritto al rispetto dei propri ritmi biologici, fisici e mentali.

Ciascun allievo ha il dovere di tenere un comportamento solidale e rispettoso sia della persona sia delle idee degli altri (compagni, docenti, personale, Dirigente Scolastico e genitori), ed ha diritto ad un analogo comportamento da parte degli altri.

Chiunque, compresi gli allievi, constati un comportamento lesivo del suddetto diritto da parte di chicchessia, ha il dovere di intervenire richiamando quest'ultimo ad un atteggiamento di rispetto della persona. Tale dovere deve essere vissuto con la massima responsabilità, pena il venir meno della funzione educativa dell'intera Istituzione.

Non è consentito a nessuno impedire il libero accesso degli studenti alla scuola.

Nel coordinare il lavoro, sia a scuola sia a casa, il Consiglio di classe deve tener conto delle energie previste nelle varie attività, in modo da non superare nelle richieste il livello d'impegno di risorse che ciascuno studente può fornire.

2. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, a strutture e strumentazioni adeguate, efficienti e sicure.

Lo studente ha il dovere di frequentare regolarmente i corsi, partecipando a tutte le attività obbligatorie della scuola, e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Si ricorda che:

- la scuola considera ingiustificate le assenze collettive;
- l'occupazione forzata della scuola è un atto illegale;
- gli allievi hanno diritto di usufruire degli spazi autogestiti previsti dalla normativa.

La scuola ha il dovere di organizzare attività di sostegno e recupero al fine di risolvere situazioni di difficoltà degli studenti e di prevenire la disaffezione e la dispersione scolastica.

La scuola ha l'obbligo di farsi carico della formazione e dell'aggiornamento del personale, ed ha altresì l'obbligo di vigilare, tramite gli organi competenti, sulla qualità del servizio.

Fermo restando che la scuola ha il dovere di adeguare progressivamente le strutture e le strumentazioni, dal punto di vista della sicurezza e delle innovazioni tecnologiche, lo studente ha il dovere di rispettare i locali scolastici, gli arredi e le attrezzature didattiche e di conservarne funzionalità ed efficienza.

3. Lo studente ha il diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

Il docente deve attivare un dialogo costruttivo sulle scelte di sua competenza per coinvolgere la classe nelle attività didattiche in tema di programmazione della propria materia. Quindi deve comunicare in modo chiaro, motivando adeguatamente, le linee della programmazione della sua disciplina: obiettivi didattici, tipi di verifiche, criteri di valutazione, tempi di riconsegna dei compiti, scelte queste stabilite dal gruppo disciplinare. Anche la proposta di mantenimento o cambiamento del libro di testo va comunicata agli studenti, mettendo questi nelle condizioni di poter esprimere un parere, attraverso la visione di altri testi in tempi utili per la proposta del Consiglio di classe.

Lo studente può esprimere il proprio parere e, se diverso da quello dell'insegnante, deve motivarlo (tutta la classe e/o il singolo); l'insegnante che lo respinge deve anch'esso fornire le motivazioni.

Gli studenti hanno il diritto di richiedere attività aggiuntive o integrative. l'accoglimento di tale richiesta è condizionato da:

- la presenza di un numero congruo con l'attività stessa;
- l'obbligo della frequenza;
- una valutazione positiva espressa dagli organi competenti;
- la disponibilità di risorse.

4. Lo studente ha il diritto a riunirsi in assemblee e ad essere consultato nelle scelte che influiscano in modo rilevante nell'organizzazione della scuola.  
Lo studente ha il dovere di partecipare attivamente ai momenti assembleari previsti, insostituibili per sperimentare direttamente forme di vita partecipata.

Le assemblee potranno svolgersi solo in presenza di un regolamento dell'assemblea stessa. Tale regolamento dovrà prevedere:

- Un presidente, i cui compiti sono: l'apertura dell'assemblea, il rispetto del regolamento, la disciplina degli interventi, la chiusura dell'assemblea;
- Un relatore, che avrà il compito di illustrare l'ordine del giorno;
- Un segretario, che curi la stesura del verbale;
- Quelle regole specifiche che l'assemblea vorrà darsi.

In mancanza del suddetto regolamento, ad esempio per la prima assemblea, questa adotterà automaticamente quello "minimo" previsto dalla scuola.

Ogni classe ha il diritto a 2 ore d'assemblea al mese, da richiedere almeno 3 giorni prima dello svolgimento. Nella richiesta gli studenti dovranno indicare le finalità dell'assemblea.

Gli studenti hanno il diritto a 6 ore d'assemblea d'istituto al mese, da richiedere almeno 3 giorni prima dello svolgimento. Qualora l'assemblea d'istituto, per la mancanza di locali adatti, non fosse attuabile, gli allievi si attiveranno per trovare soluzioni alternative da proporre al Consiglio di Istituto.

Nel caso di consultazione, il parere espresso dagli studenti, se contrario alla proposta degli insegnanti, dovrà avere caratteristiche essenziali:

- dovrà essere stato approvato dalla maggioranza qualificata di tutti gli studenti coinvolti nel progetto (70%);
- dovrà essere presentato dall'assemblea dei rappresentanti interessata al tema in discussione, unitamente alle motivazioni sostenute da riscontri oggettivi (fatti) o argomentazioni (ragionamenti logici).

Essendo state soddisfatte le 2 condizioni di cui sopra, il collegio dei docenti s'impegna a riesaminare il proprio progetto alla luce del parere degli studenti.

Durante l'assemblea di classe il docente dell'ora deve, se richiesto, partecipare all'assemblea, in caso contrario egli si tratterà nelle vicinanze della classe per rispondere ad eventuali quesiti, con spirito di servizio, o per interrompere l'assemblea nel caso di gravi scorrettezze o incapacità di gestire la stessa da parte degli studenti. Durante l'assemblea di istituto analogamente il docente in servizio è tenuto a vigilare sulla partecipazione all'assemblea della classe a lui affidata e, qualora richiesto, deve partecipare all'assemblea.

5. Lo studente e la famiglia hanno il diritto di essere informati tempestivamente sull'andamento scolastico dell'allievo, sulle iniziative della scuola e sulle delibere del Consiglio d'Istituto.

Il docente deve informare gli allievi dell'esito di ciascuna prova in tempi ragionevolmente brevi e le valutazioni devono essere espresse in modo comprensibile, motivate, e contenere chiare indicazioni correttive personalizzate, al fine di aiutare lo studente per il recupero.

La scuola deve facilitare i rapporti con la famiglia.

Le comunicazioni sulle iniziative della scuola e le delibere del Consiglio d'Istituto devono essere pubblicizzate in un'apposita bacheca a ciò riservata. Nello stesso spazio possono essere esposte eventuali comunicazioni di rappresentanti dei genitori.

## **ART. 2**

### **DISCIPLINA**

1. *Mancanze disciplinari*

Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti degli allievi che avvengono durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola (quali attività

integrative, trasferimenti da casa a scuola nei mezzi pubblici, viaggi di istruzione), lesivi dei diritti dei singoli o che costituiscano infrazione dei loro doveri.

La scuola ha il dovere di contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano e per indurre l'allievo responsabile a correggerli e a riparare il danno, qualora esistente. Si individuano le seguenti categorie di mancanze disciplinari:

- a) mancanza ai doveri scolastici (abituale negligenza);
- b) mancanza di rispetto verso le persone, compagni compresi;
- c) atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e produttiva della comunità scolastica;
- d) violazione delle disposizioni organizzative dei regolamenti e delle norme di sicurezza;
- e) uso scorretto del materiale didattico, danneggiamento di locali e attrezzature;
- f) turbamento del regolare andamento della scuola;
- g) l'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici incompatibili con l'attività didattica (filmati, foto, registrazione audio, effettuati durante le ore di lezione senza autorizzazione).

L'elenco delle categorie deve essere inteso come indicativo. Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati dal regolamento si procede per analogia.

## 2. *Provvedimenti disciplinari*

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica che possono consistere in attività di volontariato in ambito scolastico, nella pulizia dei locali, in piccole manutenzioni, in attività di ricerca, di riordino di cataloghi e archivi o nella produzione di elaborati che inducano alla riflessione. Tali attività potranno costituire autonoma sanzione o essere accessorie all'allontanamento.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari si possono classificare, secondo il criterio della gradualità e della proporzionalità, come di seguito elencato:

- A. **Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.** In particolare si adotteranno:
  - L'ammonizione orale (può essere impartita da un docente e/o dal Dirigente Scolastico);
  - La nota sul registro di classe (può essere impartita da un docente e/o dal Dirigente Scolastico);
  - L'ammonizione scritta (può essere impartita da un docente e/o dal Dirigente Scolastico);
  - Il ritiro temporaneo del cellulare o degli altri dispositivi elettronici incompatibili con l'attività didattica (può essere fatto dal docente o dal Dirigente scolastico).

- B. **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni** (art.4 comma 8 dello Statuto).

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi), o dai Consigli di più classi riuniti in seduta comune qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 1 del presente regolamento. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

**C. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni** (art.4 comma 9 dello Statuto).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**D. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico** (art.4 comma 9bis dello Statuto).

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

**E. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi** (art.4 comma 9bis e 9ter dello Statuto).

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art.4 comma 9bis dello Statuto).

Nota: Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, si eviterà che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (art.4 comma 9ter dello Statuto).

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, verranno esplicitati i motivi

per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si adotteranno tutte le misure di riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

### **ART. 3**

#### **IMPUGNAZIONI**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo è composto da un docente designato dal consiglio di istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **ART. 4**

#### **PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ**

Del Regolamento di Istituto fa parte, a tutti gli effetti, come previsto dal DPR 235/2007, art. 5bis, il patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dal Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante della Scuola, dai genitori e dallo studente.

---

#### **Allegati :**

- Patto educativo di corresponsabilità.
- Nuovo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (disponibile nel sito web dell'istituto)

## **REGOLAMENTO INTERNO**

### **Anno scolastico 2008/2009**

#### **Norme del regolamento interno in relazione all'ingresso, all'uscita, alla permanenza a scuola e alle assenze degli allievi.**

Si ritiene di richiamare alcune norme regolamentari in vigore:

##### **a) Entrata a scuola**

Gli alunni entrano in Istituto e quindi in aula dalle ore 7.53 - alle ore 7.58; in aula sono accolti dall'insegnante.

##### **b) Rientro a scuola dopo un'assenza**

Per essere riammesso alla frequenza dopo un'assenza l'allievo deve presentare, attraverso il libretto personale, la giustificazione al docente della prima ora che ne prenderà atto. La riammissione alla frequenza dopo un'assenza superiore a cinque giorni è subordinata alla presentazione di un certificato medico attestante lo stato di salute.

**Per qualsiasi richiesta** il libretto deve essere compilato in ogni sua parte e presentato completo (custodia, frontalino): non si possono utilizzare fogli giustificazioni/permessi staccati.

**Le assenze collettive** per qualsiasi causa sono sempre ritenute ingiustificate. La riammissione alle lezioni è comunque subordinata alla presentazione della motivazione secondo la prassi consueta. Le predette modalità valgono anche per gli allievi maggiorenni.

##### **c) Ammissione in classe fuori orario**

L'ammissione in classe dell'allievo fuori orario, comunque non oltre la seconda ora di lezione (9,38), sarà autorizzata dal Dirigente Scolastico o suo delegato previa presentazione di apposita richiesta contenuta nel libretto personale.

##### **d) Uscita fuori orario**

L'uscita fuori orario, comunque non prima della quinta ora di lezione (11,30), viene disposta dal preside o suo delegato previa presentazione di apposita richiesta contenuta nel libretto personale da depositare in segreteria entro le ore 7.58 e successivamente ritirato durante l'intervallo dalle ore 10.28 alle ore 10.40. L'uscita è autorizzata in via eccezionale. A titolo esemplificativo, non sono riconosciuti i motivi familiari, la visita del medico di base, la partecipazione a cerimonie. Possono essere rilasciati permessi permanenti di entrata o uscita anticipata per motivi di trasporto documentati.

##### **e) Presenza degli alunni a scuola**

La presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, assemblee, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici.

Nell'intervallo gli allievi non possono rimanere in aula. L'insegnante di servizio nell'ora immediatamente precedente si assicura che gli allievi escano dall'aula o dal laboratorio. Durante l'intervallo, nei corridoi e in cortile, vi sono insegnanti con il compito di vigilare sugli allievi, che sono tenuti ad osservare le loro indicazioni. Durante l'orario di lezione, compreso il cambio dell'ora, l'allievo deve rimanere nella propria aula, a meno che non sia autorizzato dall'insegnante ad uscire.

Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni è sorvegliata dal personale docente in servizio durante l'ultima ora di lezione. L'uscita dall'aula non può avvenire prima del suono della campana.

Gli allievi potranno accedere alla segreteria solo al di fuori dell'orario delle lezioni, a meno che non siano convocati. Potranno conferire con il Preside durante le lezioni, con il permesso dell'insegnante.

All'interno del fabbricato e **di tutti gli spazi scolastici coperti e scoperti** è fatto **divieto a chiunque di fumare**, ai sensi dell'art. 1, legge 584 del 11.11.75 e della delibera del Consiglio di Istituto n. 27/2007 del 26/09/2007.

In aula, nei corridoi, negli atri non si consumano cibi e bevande.

Per la normativa vigente, i motoveicoli non possono essere parcheggiati nel locale adibito a deposito biciclette. Nel cortile adibito a parcheggio motocicli deve essere lasciata libera una corsia per il passaggio dei pedoni.

Orario delle lezioni: 7.58 / 8.48 / 9.38 / 10.28 / intervallo 10.40 / 11.30 / 12.20 / 13.10.

## **SERVIZIO FOTOCOPIE**

### Fotocopie personali.

Ciascun allievo viene dotato di una scheda magnetica che lo abilita a fare 45 fotocopie formato A4 esclusivamente con il fotocopiatore in portineria.

### Fotocopie per il consiglio di classe.

Ciascun C.d.C. ha la disponibilità di un numero di fotocopie pari a 100 volte il numero degli allievi della classe. Queste fotocopie sono utilizzabili per le verifiche, brevi informazioni rientranti in 1 o 2 facciate. Sicuramente non possono essere utilizzate per riprodurre appunti o pagine di un libro.

Le fotocopie devono essere richieste da un docente della classe con congruo anticipo rispetto al momento di utilizzazione.

Le classi che avessero bisogno di un rilevante numero di fotocopie sono invitate a rivolgersi a servizi esterni, che risultano anche economicamente convenienti. Nel caso volessero rivolgersi all'Istituto, devono munirsi di una scheda supplementare prepagata. Per questi lavori non viene data alcuna garanzia sui tempi, essendo messi in coda agli altri.

### Avvertenze generali.

La riproduzione per uso personale delle opere dell'ingegno mediante fotocopie è regolamentata dall'art. 5 della legge 18.02.2000, n. 248 che pone limiti alla riproducibilità e obbliga al pagamento dei diritti d'autore. Pertanto, il servizio fotocopie dell'Istituto non fornisce fotocopie di libri e periodici. Si diffida dall'utilizzare il fotocopiatore della portineria per fotocopiare libri e periodici che non siano di proprietà personale.

Si possono acquistare schede per fotocopie presso la segreteria, ufficio contabilità, al prezzo € 2,60 per 45 fotocopie.

## **BIBLIOTECA**

L'Istituto dispone di una ricca e fornita biblioteca a cui possono accedere gli allievi, gli insegnanti ed il personale per avere in prestito opere letterarie italiane e straniere, testi e manuali per le specializzazioni, riviste e videocassette.

L'attività prevede, inoltre, iniziative volte ad avvicinare e stimolare i giovani alla lettura, nonché l'impegno ad offrire agli utenti le ultime novità del settore editoriale.

Per l'a.s.2008/2009 il servizio biblioteca osserverà il seguente orario:

LUNEDI' – MARTEDI' – MERCOLEDI'	dalle ore 8,00 alle ore 13,00
GIOVEDI'	dalle ore 8,50 alle ore 11,30
VENERDI'	dalle ore 9,40 alle ore 12,20

## **RETE INFORMATICA**

Tutto il personale della scuola e gli studenti devono accedere alla rete informatica, attraverso autenticazione mediante credenziali assegnate dalla scuola e strettamente personali.

Ad ogni utente viene assegnata una cartella personale dove salvare i propri lavori.

Gli studenti mantengono le loro credenziali per tutta la loro permanenza presso l'I.T.I.S. "G. Galilei".

I computer della scuola sono a disposizione di insegnanti, allievi e personale della scuola stessa esclusivamente per uso didattico e/o lavorativo.

La fruizione viene regolata da un calendario predisposto con l'inizio dell'anno scolastico dal responsabile incaricato. Nel calendario sono previste esclusivamente le ore curricolari definite nei vari indirizzi.

**Gli studenti accedono al laboratorio solo in presenza dell'insegnante.**

La scuola pone assoluta attenzione a non violare la legge sul COPYRIGHT. E' fatto quindi **ASSOLUTO E TOTALE DIVIETO** di installare software non autorizzato sugli elaboratori. Il Dirigente Scolastico declina ogni responsabilità di tali atti, che ricadranno unicamente su chi ha compiuto l'illecito.

Gli utenti sono tenuti a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature ed a usarle in modo da evitare qualsiasi danno all'hardware e al software.

**Il sistema consente in qualsiasi momento di risalire e rintracciare qualsiasi attività svolta e chi la esegue.**

E' vietato l'utilizzo delle stampanti per uso privato.

L'accesso ad Internet è libero per tutti, unicamente per scopi didattici e/o lavorativi e con le limitazioni e protezioni definite dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente scolastico può, in caso di sospetta attività, prendere visione e conoscenza dei dati ed attività legati ai singoli utenti ed eventualmente sospendere l'uso delle attrezzature.

## DOCUMENTI

Nel sito web dell'Istituto [www.itisconegliano.it](http://www.itisconegliano.it), sono pubblicati i seguenti documenti d'interesse per gli allievi:

- Piano dell'Offerta Formativa
- Elenco libri di testo
- Statuto studentesse e studenti
- Regolamento d'Istituto
- Patto educativo di corresponsabilità
- Regolamento divieto di fumo
- Regolamento d'uso rete informatica
- Regolamento prestito gratuito libri di testo
- Polizza assicurativa